

 Sistema QASA	SCHEMA DI CONTRATTO	Rev. 00 del: 08-04-2019 Pag.1 di 13
---	---------------------	---

Procedura Negoziata senza bando ex art 63 dlgs 50/2016: Invito a presentare offerta per il Servizio biennale di trasporto e trattamento rifiuto biodegradabile da cucine e mense CER 20.01.08

- CIG: [•]

(atto pubblico notarile informatico, ai sensi della legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (l. 16 febbraio 1913, n. 89 e s.m.i.)

Il giorno [●] mese [●] anno [●].

In Lucca, [●]via [●], n. [●].

TRA

Ascit S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa, con sede legale in Capannori (LU), Loc. Lammari, Via San Cristoforo, n. 82, capitale sociale € 557.062,40 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca 01052230461, in persona di [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “Ascit” o la “Committente”)

E

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●]della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche “Appaltatore”)

Si premette che:

- con determina a contrarre n. [●] del giorno [●] mese [●] anno [●] prot. n. [●] si specificava di effettuare apposita procedura Negoziata Senza Bando ex art 63 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto “**Servizio biennale di trasporto e trattamento rifiuto biodegradabile da cucine e mense CER 20.01.08**” da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
 - è stata dichiarata aggiudicataria definitiva dell'appalto l'Impresa [●];
 - ha partecipato l'offerta di eseguire il servizio in parola per un importo netto pari ad euro [●],[●] ([●] virgola [●]) IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per un periodo di anni [●] ([●]) ed un eventuale prolungamento di anni [●] ([●]), il tutto come risulta dall'offerta presentata in sede di gara dall'Impresa aggiudicataria e che in copia viene allegata al presente atto sotto la lettera “A”;
(SE DEL CASO - nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale, onde assicurare la necessaria continuità del servizi, il RUP ha autorizzato l'esecuzione anticipata il giorno [●] mese [●]anno [●]);
 - sono stati acquisiti da ASCIT tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, nonché il possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale, di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dell'Impresa aggiudicataria e della consorziata esecutrice;
 - è stata acquisita la certificazione della CCIAA di [●], attestante l'insussistenza, a carico del/la signor/a COGNOME [●] Nome [●] nato/a a [●] ([●]) il giorno [●] mese [●] anno [●], codice fiscale [●], in qualità di [●] dell'Impresa [●] con sede legale in [●] ([●]), via [●], n. [●], di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge n. 575/1965;
 - in attuazione del D.L. n. 223/06 convertito in L. n. 248/06 il committente ha ottenuto conferma in ordine alla regolarità contributiva della ditta aggiudicataria;
 - al finanziamento della fornitura appaltata si provvede con risorse proprie;
- stante quanto sopra premesso, tra i suindicati componenti, di comune accordo,
si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 Premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Sono allegati al presente Contratto:

Allegato [●]

Allegato [●]

Allegato [●]

Art. 2 Oggetto dell'appalto

La società ASCIT Servizi Ambientali S.p.A., come sopra rappresentata da [●], conferisce all'Impresa [●] con sede legale in sede in [●] ([●]), via [●], n. [●], come sopra rappresentata da titolo ad agire [●] e Legale rappresentante, sig./ra cognome [●] nome [●], che accetta, l'appalto relativo al **“Servizio biennale di trasporto e trattamento rifiuto biodegradabile da cucine e mense CER 20.01.08”** come meglio specificato nei dettagli tecnici di cui al capitolato tecnico e alla lettera di invito.

2.1 Ascit si riserva ai sensi dell'Art.106 c.1 lett. a di esercitare entro la data del [●] l'opzione di aumento dei conferimenti nella ragione di T 10000 annue a far data dal 01.01.2021.

Art. 3 Durata

1. L'appalto ha la durata di MESI 24 (*ventiquattro*) decorrenti dalla data della stipula del contratto, confermata con comunicazione formale di ASCIT (ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dal 01.01.2020.

2. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del servizio o di ritardo nell'esecuzione delle medesime attività rispetto a quanto previsto dal capitolato, saranno applicate da ASCIT all'Appaltatore le penali, secondo le modalità e nella misura di cui all'art. [●] del presente contratto.

3. Ascit S.p.A. rende noto che la durata dell'appalto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 1, allorché:

a) l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ATO Toscana Costa o l'Autorità all'epoca competente individui il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti di ambito.

b) Ascit S.p.A. per decisioni assunte dall'organo competente e/o per provvedimenti normativi decada dalla gestione del servizio di igiene urbana;

c) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana - indipendentemente dalla volontà di Ascit- che comportino variazioni ritenute essenziali al presente appalto;

d) Si specifica inoltre, che qualora per causa di forza maggiore, Ascit dovesse perdere la disponibilità della propria stazione di trasferimento, il contratto potrà essere sospeso sino alla rimozione della causa ostativa o all'individuazione di nuova stazione di trasferimento situata comunque in provincia di Lucca.

Si specifica sin d'ora che nelle ipotesi a) e b) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire il servizio - e il Contratto avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo gestore nell'espletamento dei servizi medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per il servizio effettivamente svolto fino alla data di subentro del terzo gestore; Nella ipotesi c) il contratto è risolto di diritto.

4. Le Parti convengono che in ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto da parte dei concorrenti, salvo l'ordinario pagamento delle attività espletate.

5. L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il servizio di cui al presente Contratto è da considerarsi a ogni effetto finalizzato alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

Art. 4 Obblighi dell'Appaltatore

1. L'appalto del servizio in oggetto viene affidato dall'Azienda ASCIT S.p.A. ed accettato da [●], nei termini e secondo le modalità indicate nel presente contratto, oltre che prescritte dai seguenti documenti da considerarsi parte integrante ed inscindibile del presente contratto, sia che ad essi sia

operato un espresso richiamo sia che ad essi sia effettuato un indiretto riferimento:

- a) Lettera di invito
- b) Capitolato Speciale d'Appalto;
- d) Offerta economica dell'Appaltatore.

Articolo 5 (Personale)

1. Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative. In particolare a corrispondere al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.
2. In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti e/o in caso di mancata trasmissione della documentazione comprovante la regolarità dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto, il Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.
3. L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 6 (Sicurezza e rischi da interferenze)

1. L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.
Le Parti sottoscriveranno il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), allegato al presente Accordo.

Articolo 7 (Responsabile operativo del servizio)

1. L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig./Dott. [●] Il responsabile operativo dell'appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile: _____
2. In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Articolo 8 (Direttore dell'esecuzione del contratto)

1. Ascit S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Sig. _____ Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC.
2. Ascit si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

PARTE II: SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO/FORNITURA MODALITA' OPERATIVE

Articolo 9 (Modalità di esecuzione del contratto)

1. SI RIMANDA INTEGRALMENTE AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 10 (Garanzia)

1. L'Appaltatore deve fornire la garanzia che sarà in grado di ricevere fino al 100% dell'oggetto di gara per tutto il periodo dei 24 mesi di vigenza del contratto.

Articolo 11 (Verifiche e controlli sui servizi)

1. Ascit S.p.A. provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando all'uopo i soggetti abilitati a rappresentarla, tra cui il Direttore dell'Esecuzione Contratto (DEC). L'Appaltatore dipende direttamente da tali soggetti per tutte le disposizioni relative ai servizi oggetto dell'appalto; di norma le disposizioni potranno essere trasmesse via fax e/o mail o anche verbalmente nei soli casi di urgenza. Il personale così individuato ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare la piena rispondenza e l'esatta osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Articolo 12 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione)

1. L'Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in quanto Ascit S.p.A. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità e ambiente. Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico dell'Appaltatore, potrà divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

PARTE III: VICENDE CONTRATTUALI

Articolo 13 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio)

1. L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente Accordo si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine l'Appaltatore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Articolo 14 (Subappalto)

1. L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto
(OPPURE IN ALTERNATIVA)

L'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nelle misura percentuale:

Descrizione prestazione:

Quota %

2. Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs 50/2016 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

- a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto al precedente art. [●] , solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore);
- b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore.

3. L'Appaltatore si obbliga a:

1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

2) trasmettere alla Committente:

- al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;

- una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);

- copia autentica del contratto;

- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

4. L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art 15: Penali

1. Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del capitolato speciale d'appalto e del presente Contratto, si applicano le disposizioni che seguono. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Accordo, Ascit si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:

a) Mancato rispetto delle tempistiche per i trasporti concordati pari allo 0,2 per mille del valore del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo;

e) per ogni altra inadempienza o violazione del presente Contratto non rientranti nelle fattispecie sopra descritte: da un minimo dello 0,03 per mille ad un massimo dello 0,1 per mille.

3. E' comunque fatto salvo il diritto di Ascit S.p.A. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento.

4. In caso di temporanea sospensione o di interruzione del servizio da parte dell'appaltatore, Ascit S.p.A. ha il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità del servizio, fermo restando ogni altro diritto o azione.

5. La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

16.6 E' facoltà di Ascit S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

6. ASCIT spa potrà applicare le penali previa comunicazione scritta a seguito della quale l'appaltatore potrà, entro 5 gg. (dal ricevimento della comunicazione), produrre eventuali giustificazioni scritte riguardo all'inadempienza riscontrata. Ascit spa valuterà le motivazioni addotte dall'appaltatore e se ritenute infondate (o se non presentate nei termini) avrà facoltà di applicare le penali sopra indicate.

7. L'importo delle penali potrà essere trattenuto:

- dalla contabilità mensile del mese di riferimento;
- dalla contabilità dei mesi successivi al mese di riferimento;
- dalla contabilità del saldo finale;
- dall'importo della cauzione definitiva.

8. In ogni caso, l'applicazione delle penali non esime l'appaltatore dal risarcimento degli ulteriori danni, ivi compreso il danno all'immagine, o oneri subiti da Ascit in conseguenza degli inadempimenti. È comunque fatto salvo il maggior danno ai sensi dell'art. 1382 cod. civ..

Art. 16 Risoluzione del contratto

1 Fermo rimanendo quando già previsto nei precedenti articoli, Ascit S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) Applicazione delle penali di cui all'art.16 per 5 volte nell'arco di 12 mesi;
- b) In caso di non corrispondenza fra quanto fatturato e quanto realmente eseguito.
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo del Committente incaricato del controllo
- e) fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della società facente capo all'Appaltatore senza alcuna comunicazione alla Committente;
- f) manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- g) abbandono arbitrario dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'Appaltatore;
- h) violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito di cui agli artt. 19 e 20 del presente Contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- i) subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia
- j) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Ascit S.p.A.;
- k) mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti dalla Committente, dei difetti riscontrati durante i controlli comunque effettuati dalla Committente e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;
- l) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Ascit S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- m) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria
- n) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i;
- o) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001
- p) applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- q) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia

2. In ogni caso di risoluzione Ascit S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno.

3. Ascit S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrer, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

4. Anche in caso di risoluzione l'Operatore economico è tenuto, ove richiesto, ad assicurare

l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore Economico.

Articolo 17 (Recesso)

1. Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Ascit S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno [●] giorni naturali antecedenti la data del recesso.
2. Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto)

1. E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.
2. Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

Articolo 19 (Cessione del credito)

1. La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 20 (Invalidità parziale)

1. L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 21 (Responsabilità dell'Appaltatore)

1. L'appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Ascit S.p.A. sia verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potrebbero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto Ascit S.p.A. nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. Parimenti l'Appaltatore è comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della Committente e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di transito e di carico all'interno dell'impianto Ascit S.p.A. di Capannori (LU).
2. Eventuali sanzioni che Ascit S.p.A. dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'Appaltatore, danno diritto di rivalsa nei confronti del medesimo. In tal caso Ascit S.p.A. informa dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione l'appaltatore affinché lo stesso possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale. Il diritto di rivalsa da parte di Ascit S.p.A. è attuato qualora l'Appaltatore non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.
3. Ascit S.p.A. è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere, all'Appaltatore, ed in particolare ai beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti al servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta di Ascit.

PARTE IV: DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 Corrispettivo dell'appalto – Modalità dei pagamenti

1. Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Ascit riconosce all'Appaltatore il prezzo da questi offerto in sede di gara e derivante dall'applicazione del prezzo euro/Tonn proposto (vd. Allegato [●]);

Articolo 23 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

1. Le fatture emesse dall'Appaltatore devono essere intestate e inviate a Ascit S.p.A., in formato elettronico, secondo normativa vigente. L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG): [●]. La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Ascit S.p.A. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento. La fattura, emessa mensilmente, relativa ai servizi eseguiti e autorizzati, oltre che a contenere dati e numeri previsti dalla legge vigente, dovrà riportare i seguenti dati:

- a) riferimento numero d'ordine di Ascit S.p.A. e numero di CIG;
- b) riferimento numero FIR inerente i rifiuti trasportati e conferiti all'impianto;
- c) [●]
- f) prezzo euro/Tonn offerto.

Accertata la corrispondenza dei dati fra la fattura (che deve contenere tutte le indicazioni sopra citate), ordine aziendale e FIR, sarà cura di Ascit S.p.A. liquidare la fattura emessa.

2. Accertata la corrispondenza dei dati fra la fattura (che deve contenere tutte le indicazioni sopra citate), ordine aziendale e documenti di accompagnamento, sarà cura di Ascit S.p.A. liquidare la fattura emessa.

3. Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 90 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 7.

4. I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine l'Appaltatore dichiara che i corretti riferimenti dell'Impresa sono i seguenti:

- Codice Fiscale Impresa _____; -
(Solo in caso di società in cui i soci prestano attività lavorativa per la società è necessario che siano riportati i C.F. dei singoli soci oltre a quello della società):

- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

- i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti:

Matricola azienda INPS _____ e sede INPS competente _____;
Codice ditta INAIL _____ e sede INAIL competente _____;
CCNL applicato: _____;

5. In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale. Ascit S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

6. Il pagamento degli oneri della sicurezza avviene nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- la prima rata pari a 1/2 dell'importo complessivo del biennio di validità del contratto è fatturata al

12 mese dalla stipula o dal provvedimento di esecuzione anticipata se presente, la seconda rata dopo 24 mesi. Il pagamento avviene nei termini indicati al punto 1.

7. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara).

8. Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo comunica a Ascit S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

- c.c. [●] presso la banca [●] IBAN [●];

La persona autorizzata a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme dovute in conto o a saldo è il/la signor/ra COGNOME [●] Nome [●] nato/a a [●] ([●]) il giorno [●] mese [●] anno [●], codice fiscale [●];

- c.c. [●] presso la banca [●] IBAN [●];

La persona autorizzata a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme dovute in conto o a saldo è il/la signor/ra COGNOME [●] Nome [●] nato/a a [●] ([●]) il giorno [●] mese [●] anno [●], codice fiscale [●];

- c.c. [●] presso la banca [●] IBAN [●];

La persona autorizzata a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme dovute in conto o a saldo è il/la signor/ra COGNOME [●] Nome [●] nato/a a [●] ([●]) il giorno [●] mese [●] anno [●], codice fiscale [●];

9. L'appaltatore si obbliga inoltre a:

- comunicare a Ascit S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- a dare immediata comunicazione a Ascit S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Lucca, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

10. È facoltà di Ascit S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Ascit S.p.A.. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: [●].

11. ASCIT S.p.A., in caso di gravi inosservanze o di violazioni delle norme del presente capitolato, delle disposizioni di legge o regolamentari o comunque di provvedimenti dell'autorità pubblica da parte dell'Appaltatore, potrà sospendere i pagamenti a suo insindacabile giudizio, fintantoché le inadempienze non siano rimosse e salvo che ciò non costituisca motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento e/o richiesta di risarcimento danni in estensione anche all'incameramento della cauzione definitiva prestata.

12. Gli importi complessivi dovuti da ASCIT a titolo di corrispettivo per l'attività svolta da [●] nel

periodo di affidamento potranno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 298 e 145 del d.P.R. 207/2010 e ss.mm., subire decurtazioni in sede di liquidazione finale in conseguenza dell'applicazione delle penali contrattualmente previste per i casi di inesatto o ritardato adempimento, secondo quanto previsto dagli artt. [●] del presente contratto.

13. Qualora i pagamenti ritardassero, per motivi imputabili ad ASCIT SPA, oltre il termine di cui sopra, decorreranno gli interessi legali fino al 120° giorno, dal quale decorreranno interessi di mora. Ai sensi dell'art. 3, c. 8, della l. 136/2010, il presente contratto sarà risolto in tutti i casi di mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal medesimo art. 3.

Art. 24 Deposito cauzionale

1. L'Appaltatore, obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha presentato regolare polizza n. [●], emessa da Società [●], Ag[●], il giorni [●] mese [●] anno [●].

2. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

3. La garanzia definitiva dovrà essere obbligatoriamente ed immediatamente ripristinata in caso di prelievo da parte di ASCIT S.p.A. della eventuale quota a seguito del pagamento di penali, pena la risoluzione del contratto.

4. La garanzia definitiva è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

5. La cauzione è prestata mediante fideiussione assicurativa/cauzione bancaria.

6. La cauzione definitiva permane fino alla completa esecuzione del servizio e previa attestazione di regolare esecuzione da parte direttore dell'esecuzione del contratto. Pertanto la cauzione definitiva cesserà di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 103, c. 5, d.lgs. 50/2016 e ss.mm..

7. La cauzione viene prestata altresì a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

8. ASCIT avrà, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Impresa affidataria per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

9. In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

10. Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

PARTE V: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 (Clausola codice etico)

1. L'Appaltatore dichiara di:

- essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società; - non essere mai stato rinviato a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati; - impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001; - di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili; - di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro); - non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25septies del D. Lgs231/01 a carico di Ascit S.p.A., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25septies del D.Lgs. 231/01.

2. L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Ascit S.p.A. a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Art. 26 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

1. In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

2. Resta salvo il diritto di Ascit al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 27 (Domicilio contrattuale)

1. Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a: [●]

Per l'Appaltatore a: Ascit S.p.A. Via San Cristoforo, 82 53013 Capannori (LU) c.a. DEC c.a. Telefax: Telefax: PEC: protocollo@pec.ascit.it PEC: Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati. Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 28 (Riservatezza)

1. L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

2. L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra. Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto. A tal fine le Parti dichiarano che il nominativo dei propri responsabili al trattamento dei dati sono i seguenti:

- per la Committente: [●] ;

-per l'Appaltatore: Sig. [●].

3. Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Ascit prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

4. Per l'inadempimento degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

Articolo 29 (Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 per quanto non abrogato dal suddetto regolamento, le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto, solo ed esclusivamente per le finalità connesse all'adempimento dei relativi obblighi contrattuali.

Articolo 30 (Foro competente)

1. Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Lucca.

Articolo 31 (Interpretazione del presente contratto)

1. Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

2. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore dichiara:

a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Contratto e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;

b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;

c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;

d) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

3. In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 32 (Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Ascit S.p.A.

[●] (carica)

[●] (nome)

Per l'Appaltatore

[●] (carica)

[●] (nome)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1341 cod. civ. l'Appaltatore espressamente approva le clausole contenute negli art.: 3 (durata del contratto), 5 (Personale), 9 (Modalità di esecuzione del contratto), 10 (Garanzia), 15 (penali), 16 (risoluzione del contratto), 17 (recesso), 18 (divieto di cessione del contratto), 19 (cessione del credito), 23 (Pagamenti), 26 (Documentazione antimafia ed altra documentazione), 28 (Riservatezza), 30 (Foro competente), 31 (Interpretazione del presente contratto).

Per l'Appaltatore [●] (carica) [●] (nome)